



REGOLAMENTO SUL DIVIETO DI FUMO

MATRICE DELLE REVISIONI

REVISIONE	DATA	DESCRIZIONE / TIPO MODIFICA	REDATTA DA	VERIFICATA DA	APPROVATA DA
00	05/10/2016	Prima emissione	Dante Cinello		
01	18/10/2016	Prima revisione	Dante Cinello	Tecla Del Dò	
02	22/11/2016	Seconda revisione	Sonia Borghese		
03	24/11/2016	Terza revisione	Sonia Borghese		Tecla del Dò

Adottato con Decreto n. 133 dd. 05.12.2016

Indice

Art. 1 – Principi	3
Art. 2 – Oggetto e Riferimenti normativi.....	3
Art. 3 – Ambito di applicazione.....	4
Art. 4 – Cartellonistica	4
Art. 5 – Soggetti responsabili dell’applicazione della normativa	4
Art. 6 – Doveri dei soggetti preposti alla vigilanza sul rispetto del divieto.....	4
Art. 7 –Procedimento di accertamento e contestazione delle violazioni	5
Art. 8 - Sanzioni disciplinari	6
Art. 9 - Sostegno ai fumatori nella scelta di smettere di fumare	6
Art. 10 - Strumenti ed allegati.....	6
Art. 10 – Norma finale.....	6
ALLEGATI	6

Art. 1 – Principi

1. Il fumo di tabacco è la più importante causa di morte prematura nei Paesi sviluppati e rappresenta, pertanto, uno dei più gravi problemi di sanità pubblica a livello mondiale. La promozione di stili di vita salutari e la prevenzione dei gravi danni alla salute derivanti dall'esposizione attiva e passiva al fumo di tabacco, pertanto, costituiscono obiettivi prioritari delle politiche sanitarie anche del nostro Paese. La normativa che estende l'ambito di applicazione del divieto di fumare anche ai luoghi di lavoro, in coerenza con i più aggiornati orientamenti internazionali in materia di tutela della salute pubblica contro il tabagismo, si inserisce in una visione strategica che, per essere efficace ai fini della protezione della salute dei non fumatori, necessita di interventi specifici che ne favoriscano la piena applicazione.
2. Con l'adozione del presente Regolamento, l'Egas si propone di :
 - fornire alla popolazione un modello di riferimento di stile di vita libero dal fumo, eliminando l'impatto negativo sull'utenza prodotto dal veder fumare personale aziendale;
 - evitare l'esposizione al fumo delle persone presenti a qualsiasi titolo nei locali di pertinenza dell'Ente;
 - garantire la sicurezza dagli inneschi d'incendio causati da sigarette e simili ;
 - garantire e mantenere la salubrità dell'aria in tutti i locali dell'Ente;
 - garantire e mantenere il decoro e l'igiene ambientali in tutti i locali e nelle aree all'aperto;
 - ridurre il numero di fumatori attivi, sostenendoli nella scelta di smettere di fumare;
 - coinvolgere tutti gli operatori aziendali nella realizzazione degli obiettivi della normativa antifumo.

Art. 2 – Oggetto e Riferimenti normativi

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità attuative nell'Ente per la Gestione Accentrata dei Servizi condivisi (di seguito indicato con il termine generico di Ente o Egas) della normativa nazionale e regionale in materia di divieto di fumo con la finalità di garantire il diritto alla salute ed alla protezione contro i rischi correlati al fumo dei cittadini che accedono alle strutture, nonché degli operatori che svolgono la loro attività presso l'Ente.
2. Sono soggetti al divieto:
 - dipendenti ed il personale in comando;
 - soggetti che a vario titolo prestano la loro attività in favore dell'Ente (collaboratori dell'Ente, consulenti, liberi professionisti, personale somministrato, personale dei servizi in appalto, ecc.);
 - visitatori a vario titolo (componenti commissioni e collegi tecnici, rappresentanti, ecc.).
3. La disciplina di riferimento è rappresentata da:
 - Legge n. 584/1975;
 - Legge n. 3/2003;
 - DPCM 23/12/2003;
 - Circolare n. 1/2003 prot. 262 dd. 08.01.2003 della Presidenza – Segreteria Generale – Servizio Affari Generali della Regione Friuli Venezia Giulia;
 - Accordo Conferenza Stato Regioni 16 dicembre 2004;
 - Nota prot. 1810/AMM dd. 27.01.2005 della Direzione Centrale Salute e Protezione Sociale della Regione Friuli Venezia Giulia;
 - Linee di indirizzo della Regione Friuli Venezia Giulia sul tabagismo 2009-2011 (allegato alla DGR n. 2920 del 30/12/2008);
 - D. L.vo n. 81/2008;
 - D. L.vo n. 6/2016;
 - Circolare del Ministero della Salute 4/2/2016;nonché ogni altra normativa statale e regionale in materia.
4. Il procedimento sanzionatorio è disciplinato dalla Legge n. 689/81

Art. 3 – Ambito di applicazione

1. È vietato fumare:
 - a) in tutti i locali chiusi in utilizzo in modo stabile da EGAS;
 - b) in tutti gli autoveicoli di proprietà dell'EGAS o da essa utilizzati a qualsiasi altro titolo.
2. Per effetto della suddetta estensione del divieto di fumo, non sono previsti spazi riservati ai fumatori nei locali in utilizzo da parte dell'EGAS.

Art. 4 – Cartellonistica

1. Presso i locali in utilizzo a EGAS nei quali si applica il divieto di cui all'articolo precedente sono affissi appositi cartelli, adeguatamente visibili, recanti:
 - la scritta "VIETATO FUMARE",
 - l'indicazione della legislazione di riferimento,
 - le sanzioni previste per i trasgressori,
 - l'indicazione dei soggetti cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto ed ai quali compete accertare le infrazioni ai sensi del successivo art. 5. Tali soggetti sono individuati nominalmente con atto formale come previsto all'art. 5, c. 2, lett. a).
2. A bordo degli automezzi dell'Ente sono affissi cartelli, adeguatamente visibili, che devono recare il simbolo di divieto di fumo.
3. Nelle vicinanze dei luoghi dove è affissa la cartellonistica specifica di cui al precedente punto 1. possono essere apposti cartelli con la sola indicazione di "VIETATO FUMARE".

Art. 5 – Soggetti responsabili dell'applicazione della normativa

1. Il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario sono responsabili dell'applicazione della normativa presso i locali ove si svolge l'attività dei servizi di rispettiva competenza.
2. Al Direttore Amministrativo ed al Direttore Sanitario compete:
 - a. Individuare e incaricare i soggetti cui spetta l'obbligo di vigilare sull'osservanza del divieto e di accertare e contestare le infrazioni.
I soggetti designati, previa consultazione, non possono rifiutare l'incarico conferito.
La designazione è effettuata con atto scritto, ha durata biennale e deve essere comunicata alla struttura Affari Generali.
 - b. Vigilare sulla presenza dei cartelli e sull'aggiornamento dei nominativi indicati.
 - c. Accertare eventuali violazioni ed applicare le relative sanzioni a carico del personale incaricato di cui al precedente punto a) che non ottemperi alle disposizioni di legge e del presente regolamento.
3. Nel caso in cui i Responsabili dell'applicazione della normativa, di cui al primo comma del presente articolo, non abbiano proceduto alle nomine degli incaricati alla vigilanza, sono tenuti, personalmente, ad assicurare la vigilanza, gli accertamenti e le contestazioni e il loro nome sarà riportato sul cartello.

Art. 6 – Doveri dei soggetti preposti alla vigilanza sul rispetto del divieto

1. I soggetti cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto, nominati con le modalità di cui alla lett. a) dell'articolo precedente, devono essere dotati di cartellino di riconoscimento aziendale e partecipano alle iniziative di aggiornamento nella materia in oggetto organizzate dall'ente.
2. Ad essi compete:
 - vigilare sull'osservanza dell'applicazione del divieto;
 - accertare le infrazioni, contestando immediatamente, qualora sia possibile, la violazione al trasgressore;
 - redigere il verbale di accertamento/contestazione secondo le modalità previste dal successivo articolo 7;
 - rilevare eventuali profili disciplinari nel comportamento di dipendenti aziendali che contravvengano al divieto informandone i responsabili.

Art. 7 – Procedimento di accertamento e contestazione delle violazioni

1. In caso di violazione del divieto fumo sono applicabili le sanzioni previste dall'articolo 7 della Legge n. 584/1975, come sostituito dall'articolo 52, comma 20, della Legge n. 448/2001 e con gli importi aggiornati per effetto dell'art. 1, comma 189, della Legge n. 311/2004 (legge finanziaria 2005) che ha applicato un aumento del 10% all'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie, pertanto:
 - a. la trasgressione al divieto di fumo prevede la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 27,50 (ventisette/50) a euro 275,00 (duecentosettantacinque);
 - b. la sanzione di cui al punto precedente viene raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino ai 12 anni;
 - c. se la violazione è commessa dai soggetti responsabili della vigilanza sul rispetto del divieto di fumo individuati dall'art. 5, che quindi omettono di curare l'applicazione della legge e del presente regolamento (ad esempio: mancata esposizione dei cartelli indicanti il divieto, mancata contestazione della violazione ecc.), la sanzione amministrativa pecuniaria va da un minimo di € 200,00 ad un massimo di € 2.200,00.
2. L'importo delle sanzioni è da intendersi automaticamente aggiornato in caso di modifiche di legge nazionali o regionali.
3. Nei casi di violazione del divieto di fumo, i soggetti incaricati ai sensi dell'art. 5 del presente regolamento cui spetta l'obbligo di vigilare sull'osservanza del divieto stesso, procedono all'accertamento della violazione redigendo il **verbale di accertamento/contestazione** utilizzando l'apposito modello di verbale allegato 1 al presente regolamento.

La violazione deve essere contestata immediatamente al trasgressore. Qualora non fosse possibile deve essere notificata entro 90 giorni dall'accertamento.

Per la forma della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso, la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche dal funzionario dell'Egas che ha accertato la violazione.
4. Il verbale di accertamento è redatto in tre copie debitamente sottoscritte dall'accertatore e dal trasgressore:
 - la prima va consegnata al trasgressore quale contestazione immediata o notificata secondo le modalità di cui all'art. 14 della L. 689/81 in caso di rifiuto a sottoscriverlo;
 - la seconda va conservata a cura del personale accertatore;
 - la terza va trasmessa, in tempi brevi, alla Struttura Affari Generali.
5. A norma dell'art. 16 della L. 689/81, il trasgressore è ammesso al pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

Il personale incaricato di cui sopra non può ricevere direttamente il pagamento dal trasgressore.

Il pagamento in forma ridotta può essere effettuato mediante:

 - 1) versamento sul Conto Corrente Postale n. 10003333 Intestato a: Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine – Servizio Tesoreria
 - 2) bonifico bancario presso: Unicredit Banca S.p.A. di Udine - abi 02008 - cab 12310 - cin 0 - Intestazione e numero IBAN: AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI UDINE-IT3800200812310000103533410,

in entrambi i casi indicando nella causale il numero e la data del verbale di contestazione.

Copia dell'avvenuto versamento deve essere trasmessa alla struttura Affari Generali
6. La Struttura Affari Generali, dopo aver ricevuto la copia del verbale di accertamento di cui al comma 3:
 - cura la notificazione del verbale al trasgressore laddove non sia stata possibile effettuare la contestazione immediata;
 - procede alla verifica dell'avvenuto pagamento;

- qualora non risulti effettuato il pagamento in misura ridotta, trasmette il rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, al Dipartimento di Prevenzione dell'ASUI UD individuato quale Autorità competente ad irrogare la sanzione dalle disposizioni regionali in materia.

Alla struttura Affari Generali compete inoltre la cura e l'aggiornamento dell'elenco dei soggetti cui spetta l'obbligo di vigilare sull'osservanza del divieto individuati ai sensi dell'art. 5 e la cura e l'aggiornamento degli scadenziari.

Art. 8 - Sanzioni disciplinari

1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, è facoltà dell'Ente avviare procedimenti disciplinari nei confronti dei dipendenti in caso di gravi e ripetute infrazioni del presente regolamento. A tal fine, siffatte infrazioni contestate a personale dipendente devono essere comunicate all'Ufficio Competente per i Procedimenti Disciplinari.

Art. 9 - Sostegno ai fumatori nella scelta di smettere di fumare

1. L'EGAS si impegna a realizzare ogni azione utile per i fumatori che intendano smettere di fumare, dandone diffusione anche ai dipendenti. Tali azioni verranno sviluppate di concerto con il Medico Competente aziendale ed il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dei Rischi.

Art. 10 - Strumenti ed allegati

1. Gli strumenti da utilizzare ai fini di quanto previsto dal presente Regolamento sono i seguenti:
 - a. elenco degli incaricati preposti alla vigilanza sul rispetto del divieto di fumo con individuazione delle aree di competenza;
 - b. cartello informativo del divieto per locali interni;
 - c. etichetta informativa del divieto sui veicoli aziendali;
 - d. verbale di accertamento/contestazione dell'infrazione del divieto di fumo (allegato 1).

Art. 10 - Norma finale

1. Il presente regolamento entra in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione del Decreto di adozione ed è a sua volta pubblicato sul sito internet aziendale.
2. Per tutto quanto non previsto si rimanda alle disposizioni di legge in materia vigenti nel tempo.

ALLEGATI

1. Modello verbale accertamento contestazione.